



TRIBUNALE DI SCIACCA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/5/2024;

visti gli atti della presente procedura esecutiva;

rilevato che la delega conferita al professionista è scaduta e che il creditore procedente ha insistito affinché si prosegua nelle attività di vendita;

ritenuto, pertanto, in considerazione del prezzo di base d'asta raggiunto dall'immobile staggito, per effetto dei ribassi effettuati nel tempo, necessario procedersi all'espletamento di due ulteriori tentativi di vendita dell'immobile con modalità asincrona telematica, per un periodo di dodici mesi, di cui il primo tentativo al medesimo prezzo di base d'asta dell'ultimo tentativo effettuato, ed, in caso di esito negativo di quest'ultimo, un secondo tentativo di vendita con un ribasso del 15% sull'ultimo prezzo di base d'asta;

ritenuto, altresì, necessario disporre un'integrazione del fondo spese per l'espletamento di tali ulteriori due tentativi di vendita, da quantificarsi in € 1.000,00, da porsi provvisoriamente a carico del creditore procedente, il quale dovrà procedere al suddetto pagamento entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con l'avvertimento che in mancanza dovranno essere adottati tutti i provvedimenti più opportuni in punto di improseguibilità della procedura;

ritenuto, inoltre, opportuno che allo scadere del suddetto termine il professionista delegato provveda a relazionare al Giudice dell'esecuzione sull'intervenuto pagamento dell'integrazione del fondo spese, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti più opportuni;

P.Q.M.

Si dispone il rinnovo della delega al professionista delegato Avv. Borsellino Lucia, per la durata di ulteriori dodici mesi, per l'espletamento di ulteriori due tentativi di vendita, con le modalità meglio specificate in parte motiva;

si dispone l'integrazione del fondo spese di ulteriori € 1.000,00, da porsi provvisoriamente a carico del creditore procedente, da effettuarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con l'avvertimento che in mancanza si procederà alla adozione degli opportuni provvedimenti;

si onera il professionista delegato di comunicare al Giudice dell'esecuzione l'intervenuto pagamento o meno dell'integrazione del fondo spese, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti più opportuni;

Si comunichi alle parti, creditore procedente, custode e professionista delegato

Sciacca, 19/08/2024

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Veronica Messina